

Verifica sulle clausole anche dopo la vendita

Tribunale di Napoli

Ordinanza del giudice su bene trasferito dopo il pignoramento

Giovanni Esposito

In forza della pronuncia della Corte Ue C-600/19, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 9479/2023) ha stabilito che il giudice è tenuto ad effettuare d'ufficio il controllo sulla eventuale presenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, Giuseppe Fiengo, ritiene che, nonostante l'avvenuto trasferimento del bene pignorato, sussista il potere-dovere di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto in forza del quale è stato azionato in sede esecutiva da parte precedente e che, quindi, il consumatore debba essere invitato a proporre azione tardiva mediante un atto da notificarsi ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Cpc.

La vicenda trae origine da una espropriazione immobiliare incardinata in forza di decreto ingiuntivo non opposto. Il creditore osservava che una volta aggiudicato l'immobile non fosse più possibile rilevare d'ufficio la questione relativa all'eventuale abusività della clausola contenuta nel titolo.

Vero è, argomenta il giudice nell'ordinanza, che sulla base della giurisprudenza di legittimità si è ritenuto di poter procedere «sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito», ma la decisione della Corte Ue non può non essere valutata alla luce dell'estrema peculiarità del caso spagnolo dal quale la medesima trae origine. L'esecuzione ipotecaria spagnola si esaurisce, infatti, con il trasferimento a un terzo del diritto di proprietà del bene, evidenza non trasponibile all'espropriazione immobiliare disciplinata nell'ordinamento italiano, nella quale l'esaurimento della procedura avviene con la distribuzione delle somme ricavate.

In ragione di ciò non può esservi alcuna preclusione in ordine a un simile rilievo in sede distributiva, fase nella quale risulta espressamente prevista la possibilità di insorgenza di una «controversia (...) tra creditore e debitore (...) circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti». In primis sarebbe difficilmente compatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva un sistema che imponga a una parte debole (il consumatore) non solo di instaurare un giudizio di cognizione, ma anche un processo esecutivo. Ancora ove il giudice non rilevi (neppure) in fase distributiva la potenziale abusività della clausola è elevato il rischio che il consumatore non sia mai adeguatamente informato in ordine agli strumenti mediante i quali far valere i propri diritti.

Anche in merito alle modalità e qualità mediante le quali dovrà portarsi a conoscenza dell'esecutato-debitore la facoltà di proporre opposizione, l'ordinanza, affermando la non condivisione della mera comunicazione del provvedimento in cancelleria stante l'inerzia del consumatore non costituitosi nell'espropriazione, è di sicura rilevanza. Bisogna, infatti, considerare che, pur essendo un provvedimento dell'esecuzione, ha contenuto e funzione tipici del procedimento monitorio; inoltre, la comunicazione in cancelleria appare di dubbia compatibilità con la Cedu. Per questi motivi il giudice afferma che il consumatore va «puntualmente» informato anche in termini di conseguenze dell'eventuale accertamento dell'abusività delle clausole.